

Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte del Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125.

Revisione approvata con Delibera di Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna n. 21/20 del 29.06.2020.

INDICE

Art. 1 – Principio generale di trasparenza.

Art. 2 – Oggetto.

Art. 3 – Obbligo di pubblicità.

Art. 4 – Limiti alla trasparenza.

Art. 5 – Accesso agli atti.

Art. 6 – Qualità delle informazioni.

Art. 7 – Dati aperti e riutilizzo.

Art. 8 – Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione.

Art. 9 – Accesso alle informazioni pubblicate nel sito.

Art. 10 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale.

Art. 11 – Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione del Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna.

Art. 12 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico.

Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali.

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 15 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato.

Art. 16 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti.

pubblici Art. 17 – Bandi di concorso.

Art. 18 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla distribuzione dei premi al personale.

Art. 19 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione.

Art. 20 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato controllati, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi.

Art. 22 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Art. 23 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo.

Art. 24 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

Art. 25 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione.

Art. 26 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici.

Art. 27 – Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Art. 28 – Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità.

Art. 29 – Violazione degli obblighi di trasparenza.

Art. 30 – Norme transitorie e finali

Art. 1 – Principio generale di trasparenza

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna, le relative articolazioni interne, nonché gli organismi e gli uffici da essi dipendenti, sono soggetti al principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, da intendersi come piena accessibilità delle informazioni concernenti la loro organizzazione e le loro attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuite e sull'utilizzo delle risorse.

2. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

Art. 2 – Oggetto

1. Le disposizioni del presente regolamento stabiliscono gli obblighi e le modalità di attuazione del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1, gravanti sul Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna.

Art. 3 – Obbligo di pubblicità

1. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte del Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna, in conformità al presente regolamento sono pubblici. Chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli.

2. Alla pubblicazione, nel sito internet istituzionale, delle informazioni, dei dati e dei documenti concernenti l'organizzazione e le attività del Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai predetti siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione.

Art. 4 – Limiti alla trasparenza

1. L'assolvimento agli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*) ed *e*), del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196¹, implica la possibilità di diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il relativo trattamento secondo modalità che ne consentono l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il riutilizzo, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. Nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati personali nel sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna, in attuazione del presente regolamento, è finalizzata all'attuazione del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico.

3. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna, nel rispetto dei limiti e delle condizioni espressamente previsti dalla legge e garantendo l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, può disporre la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali di dati, informazioni e documenti rispetto ai quali non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del presente regolamento o di specifiche previsioni di legge.

4. Nei casi in cui il presente regolamento o specifiche disposizioni di legge prevedano la pubblicazione obbligatoria di atti o documenti, il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, qualora si tratti di dati sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza perseguite mediante l'obbligo di pubblicazione.

¹ Art. 4, comma 1, lettere *d*) ed *e*) del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196: «*Ai fini del presente codice si intende per:*

[...] *d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;*
e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale».

² Il Considerando 26 della direttiva 95/46/CE stabilisce che per “dati anonimi” si intendono le informazioni concernenti una persona fisica che non può essere identificata né dal responsabile del trattamento né da altri soggetti, tenuto conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificarla.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dal Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, di tutti i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 5 – Accesso agli atti

1. L'obbligo previsto dal presente regolamento in capo al Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6 – Qualità delle informazioni

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

2. L'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni pubblicate non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7 – Dati aperti e riutilizzo

1. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso agli atti di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 8 – Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna, in base alle rispettive competenze.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati e mantenuti aggiornati.

3. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte del Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna sono resi disponibili per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza dell'obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, per tutto il tempo in cui risultino produttivi di effetti giuridici, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 9 – Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Al fini di garantire la piena accessibilità delle informazioni, dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nella *home page* del sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna è istituita un'apposita sezione denominata «amministrazione trasparente», al cui interno confluiscono le informazioni, i dati e i documenti pubblicati ai sensi del regolamento vigente. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna non può introdurre filtri o altre soluzioni tecniche volte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «amministrazione trasparente».

2. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3, le informazioni, i dati e i documenti sono comunque conservati e resi disponibili, ferme restando le garanzie di qualità di cui

all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 10 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica in formato aperto sul sito internet istituzionali i riferimenti normativi con i relativi *link* alle norme di legge relative al proprio ordinamento professionale e che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili i regolamenti, le circolari di interesse generale, i programmi e le istruzioni emanati dal Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna.

Art. 11 – Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione del Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati concernenti:

- a) gli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione;
- b) la dotazione organica, l'articolazione degli uffici e le relative competenze;
- c) la descrizione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, della struttura e dell'organizzazione consiliare;
- d) l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionali, nonché delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, contattabili ai fini della richiesta di qualsiasi informazione concernente l'assolvimento delle funzioni istituzionali attribuite al Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna.

Art. 12 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai componenti del Consiglio titolari di incarichi di natura elettiva o comunque implicanti l'esercizio di poteri di indirizzo politico Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica le seguenti informazioni, dati e documenti:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati.

2. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica le informazioni, i dati e i documenti cui al comma 1 entro tre mesi dall'elezione o dalla nomina e per i tre mesi successivi dalla cessazione del mandato.

Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali o di responsabili di struttura, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il *curriculum vitae*;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti pubblici o di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna è tenuto a pubblicare i dati cui al comma 1 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna è tenuto a pubblicare nella sezione del sito Internet "amministrazione trasparente" il prospetto delle spese sostenute per il personale, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e

al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenzia separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 15 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 1, pubblica annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, nonché il contratto stipulato con l'interessato.

2. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 16 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 17 – Bandi di concorso

1. Fermo restando l'assolvimento degli ulteriori obblighi di pubblicità legale, il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale.

2. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica e tiene

costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

3. Al termine di ogni procedura di selezione pubblica del personale, il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica sul sito internet istituzionale, in formato aperto e liberamente accessibile, la graduatoria finale, con l'indicazione dei vincitori e la relativa delibera consiliare.

Art. 18 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla distribuzione dei premi al personale

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi distribuiti al personale dirigenziale e non dirigenziale.

2. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i responsabili e sia per i dipendenti.

Art.19 –Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali che si applicano loro.

2. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica i contratti integrativi stipulati.

Art. 20 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato controllati, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dal Consiglio medesimo ovvero per i quali il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico

affidate;

b) l'elenco delle società di cui detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, (Fondazioni, Centro Studi, ecc.) in loro controllo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra il Consiglio dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione del Consiglio dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del Consiglio dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna, al numero dei rappresentanti del Consiglio dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica periodicamente i verbali delle sedute di consiglio e aggiorna ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Consiglio trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico.

Art. 22 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990³ e dell'art.26 del d.lgs. n.33/2013, di importo superiore a mille euro.

2. La pubblicazione comprende:

- a) il nome del soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo (es. la delibera consiliare) a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) il link al progetto selezionato e al *curriculum vitae* del soggetto incaricato.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, nell'ambito della sezione «Consiglio trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione e il trattamento.

³ Art. 12 legge n. 241 del 1990: «*La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*».

Art. 23 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica i dati relativi ai rispettivi bilanci di previsione e a quelli consuntivi di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurarne la piena accessibilità e comprensibilità.

Art. 24 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica, aggiornandole semestralmente, le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 25 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica, pubblica con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Art. 26 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna pubblica e specifica nelle richieste di pagamento i dati e informazioni relative alle modalità di pagamento.

Art. 27 – Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

1. All'interno del Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna è individuato il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, di seguito «il Responsabile», in possesso dei necessari requisiti professionali. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di coordinamento sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, comunicando all'ufficio di appartenenza del soggetto incaricato dell'espletamento degli obblighi anzidetti eventuali omissioni o ritardi nell'adempimento, al fine di consentirne l'immediato intervento in via sostitutiva. Nei casi più gravi, l'inadempimento può condurre alla segnalazione di cui al successivo comma 4.

2. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna nomina un proprio responsabile per la trasparenza, nella persona di un dipendente o, in mancanza, di un Consigliere, il quale è tenuto a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare a cura del responsabile, ai fini del rispetto dei termini.

3. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso agli atti sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, nonché il pieno rispetto dell'art.6- bis della legge n. 241/1990, in tema di conflitto di interessi.

4. In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dal presente regolamento ai Consigli di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Art. 28 – Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna adotta un Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un'adeguata valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione;
- b) un adeguato livello di trasparenza;
- c) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le misure del Programma

triennale devono tener conto, secondo l'indirizzo fornito dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, delle esigenze previste dal Piano di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190⁴, in quanto compatibili con la struttura organizzativa del Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna.

3. Nell'ambito del Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

4. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Consiglio trasparente»:

a) il Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 29 – Violazione degli obblighi di trasparenza.

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, compresa la mancata adozione e pubblicazione del Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità, costituisce elemento di valutazione della responsabilità disciplinare, nonché eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine del Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e del Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna.

2. Il soggetto responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

⁴ Articolo 1, comma 5, legge 6 novembre 2012, n. 1905: «Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

Art. 30 – Norme transitorie e finali

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati indicati nel presente regolamento decorre dal 31/10/2020, le eventuali modifiche introdotte rispetto alla stesura originaria sono operative dal 31/10/2020.